D.M. 24 maggio 1979

Condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E., disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo (cronotachigrafo) nel settore dei trasporti su strada, e sue successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al regolamento (CEE) n. 2828/77 del 12 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, recante disposizioni per l'attuazione del predetto regolamento (CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 21 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, che stabilisce le tariffe concernenti la verificazione degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 21 maggio 1976;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70:

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 727, apposite disposizioni concernenti le modalità e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E., previste dall'art. 14 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2828/77 del 12 dicembre 1977;

Decreta:

1. Campo di applicazione.

Il presente decreto si applica ai cronotachigrafi C.E.E., disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727.

2. Domanda di autorizzazione.

La domanda per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E., prevista dall'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, è presentata, tramite l'ufficio metrico della provincia ove l'officina o il montatore richiedente ha la propria sede legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Divisione XII - Ufficio centrale metrico.

Detta domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i modelli di cronotachigrafi C.E.E. che si intendono montare e riparare, i nomi e gli indirizzi dei relativi fabbricanti, nonché i marchi di omologazione C.E.E. dei predetti modelli;
- b) le attrezzature impiegate, ivi compresi gli strumenti metrici per l'espletamento delle varie operazioni connesse al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi C.E.E. nonché alle relative prove di controllo regolamentare, precisando in dettaglio le caratteristiche metrologiche;
- c) le caratteristiche della pista su cui dovranno essere eseguite le prove, in sede di controllo regolamentare del montaggio e della riparazione;
- d) il numero di iscrizione della ditta richiedente nello «stato comunale degli utenti metrici» del comune in cui la stessa ditta svolge la propria attività.

Alle domande di autorizzazione devono essere allegati i sequenti documenti:

- 1) un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per provincia, che attesti la specifica attività (officina meccanica di riparazione autoveicoli, montaggio e riparazione di tachimetri etc.) esercitata dalla ditta richiedente;
- 2) una pianta da cui risultino le caratteristiche della pista, di cui alla lettera c) del precedente comma, ivi compresi lo sviluppo e la posizione della pista medesima rispetto al laboratorio di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E.;

- 3) disegni, corredati di idonea descrizione tecnica, delle attrezzature destinate al controllo metrologico e funzionale del montaggio e della riparazione dei cronotachigrafi C.E.E.:
- 4) disegno in duplice copia del contassegno che la ditta richiedente intende inserire nel marchio particolare, di cui all'art. 5 successivo, da apporre sui sigilli ai serisi dell'art. 14, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70.

3. Esame tecnico per la verifica delle attrezzature.

In relazione alle caratteristiche delle attrezzature dichiarate dalla ditta richiedente ai sensi dell'art. 2 precedente, primo comma, lettera b), la Direzione generale del commercio interno - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, stabilisce le modalità dell'esame tecnico che l'ufficio metrico della provincia dove ha sede legale la ditta richiedente deve eseguire per la verifica della validità delle predette attrezzature e l'idoneità della pista destinata alle prove sperimentali, ai fini del controllo che l'officina o il montatore autorizzato deve effettuare dopo il montaggio e la riparazione dei cronotachigrafi C.E.E., in conformità alle disposizioni di cui al cap. VI, paragrafo 2, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2828/77.

L'esame tecnico predetto è eseguito direttamente dal personale della Divisione XII - Ufficio centrale metrico, nei casi di particolari tipi di attrezzature metrologiche, di specifica richiesta della ditta richiedente a seguito di disaccordo fra la stessa ditta e l'ufficio provinciale metrico incaricato dell'esame sulla idoneità regolamentare delle attrezzature presentate, o di limitata disponibilità di organico dello stesso ufficio provinciale.

Per l'esecuzione dell'esame tecnico di cui ai commi precedenti si applicano le tariffe fissate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1976, citato nelle premesse.

4. Documenti per la definizione della pratica di autorizzazione.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione, di cui all'art. 2, è concessa a condizione che l'esame tecnico previsto dall'art. 3 abbia avuto esito positivo e la ditta interessata, informata del predetto risultato, abbia provveduto a trasmettere, ad ulteriore corredo della domanda di cui all'art. 2 precedente, tramite lo stesso ufficio metrico provinciale competente per provincia, i seguenti documenti:

- 1) attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dall'art. 9 della legge 13 novembre 1978, n. 727;
- 2) disegno in 10 copie del marchio particolare della ditta, di cui all'art. 5 successivo;
- 3) dieci esemplari della targhetta di montaggio da applicare ai sensi del punto 3 del cap. V dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2828/77, ai fini della sua approvazione da parte della Divisione XII Ufficio centrale metrico;
- 4) dichiarazione dell'ufficio metrico provinciale da cui risulti:
- il deposito presso lo stesso ufficio di una piastrina metallica delle dimensioni 80 x 60 mm, recante l'impronta completa del marchio particolare predetto;
- la presentazione, ai fini della vidimazione, del registro di cui all'art. 6 successivo.

5. [Caratteristiche del marchio particolare].

[Il marchio particolare che le officine ed i montatori autorizzati appongono sui sigilli ai sensi dell'art. 14 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è costituito da un contrassegno prescelto dalle stesse officine e montatori all'atto della presentazione della domanda ed approvato dalla Divisione XII - Ufficio centrale metrico, nonché dalla sigla alfanumerica assegnatagli dal lo stesso ufficio, il tutto racchiuso in una figura geometrica] (1).

(1) Abrogato dall'art. 4, D.M. 16 maggio 1987, n. 225

6. Responsabilità della ditta autorizzata e registro dei montaggi e delle riparazioni.

Le operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E. sono effettuate dalle officine e dai montatori autorizzati ai sensi dell'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, in conformità alle disposizioni di cui al capitolo VI, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2828/77. Tali operazioni sono riportate su apposito registro, vidimato dall'ufficio provinciale metrico competente per provincia, conforme nel frontespizio e nei singoli fogli intercalari ai modelli rappresentati negli allegati A, B e C al presente decreto.

L'esaurimento di un registro comporta la presentazione tempestiva all'ufficio provinciale metrico competente per provincia di altro registro per la prescritta vidimazione.

7. Norme transitorie.

Le autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi C.E.E., già rilasciate in applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1974, sono da intendersi concesse in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 727, a condizione che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la ditta interessata all'autorizzazione trasmetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Divisione generale del commercio interno e consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, mediante lettera raccomandata, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 9 della predetta legge n. 727.

Le registrazioni prescritte dall'art. 6 precedente devono essere riportate dalle anzidette ditte sul registro già destinato alle annotazioni relative alle verificazioni C.E.E. del montaggio dei cronotachigrafi.

(Si omettono gli allegati)